

**UNIONE DI COMUNI  
“SEI IN LANGA”**

**Provincia di Cuneo**

**ΔΔΔ**

***REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE  
DEI LAVORI IN ECONOMIA***

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale, disciplina con norme speciali le modalità, i limiti e le procedure di acquisizione dei lavori in economia.

**ART. 2**  
**DETERMINAZIONE IMPORTI**

1. Tutti gli importi espressi nell'ambito del presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'I.V.A. E' vietata la suddivisione artificiosa di un'opera o fornitura avente carattere unitario.

**ART. 3**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali<sup>1</sup> e nei limiti di importo definiti dalla legge<sup>2</sup>.

**ART. 4**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA**

1. I lavori di cui all'art. 1 saranno eseguiti sotto la diretta responsabilità del Responsabile del servizio lavori pubblici, che assume la funzione di responsabile del procedimento<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 125, co. 6, dlgs. 163/2006:

«I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;  
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;  
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;  
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;  
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;  
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».

<sup>2</sup> Cfr. art. 125, co. 5, dlgs. 163/2006: «I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro».

<sup>3</sup> Art. 10, d.lgs. n. 163/2006.

**ART. 5**  
**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

1. I lavori possono essere eseguiti in economia:

- a) in amministrazione diretta
- b) con contratto di cottimo

2. Nell'amministrazione diretta i lavori sono eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale in servizio presso l'Unione dei comuni, i Comuni consociati o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. I lavori eseguiti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore all'importo stabilito dalla legge<sup>4</sup>.

3. Sono eseguiti a cottimo i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento con contratto di cottimo ad un operatore economico terzo individuato a seguito di una procedura negoziata.

**ART. 6**  
**PROGRAMMAZIONE<sup>5</sup>**

1. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

**ART. 7**  
**ATTI PROGETTUALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta il responsabile del procedimento predispone un'apposita relazione illustrativa, con allegato disciplinare tecnico - descrittivo utile a chiarire la necessità e le caratteristiche dei lavori da eseguire, dei materiali e dei mezzi da impiegare, dei tempi di realizzazione, di consegna e delle modalità di pagamento.

2. Per l'affidamento dei lavori con contratto di cottimo il responsabile del procedimento predispone uno schema di contratto di cottimo contenente<sup>6</sup> :

---

<sup>4</sup> Cfr. art. 125, co. 5, dlgs. 163/2006

<sup>5</sup> Cfr. art. 125, co. 7, dlgs. 163/2006 e art. 88, co. 3-4, dPR n. 554/1999

<sup>6</sup> Cfr. art. 144, co. 3, dPR n. 554/1999

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento del cottimista secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

## **ART. 8 PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO**

1. I lavori in economia, quando non siano eseguiti in amministrazione diretta, sono affidati con procedura negoziata mediante gara ufficiosa ai sensi del presente articolo.

2. Alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, l'Unione di comuni invita a presentare un'offerta il seguente numero di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Unione di comuni:

- a) minimo tre operatori economici per i lavori il cui importo è inferiore a 20.000 Euro;
- b) minimo cinque operatori economici per lavori il cui importo è superiore ai 20.000 Euro;

3. Può essere disposto l'affidamento diretto, senza previo svolgimento di una procedura negoziata, per i lavori di importo non superiore a 5.000 Euro.

4. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

5. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente<sup>7</sup>.

6. Gli operatori economici sono invitati mediante lettera conforme ad un modello tipo predisposto dal responsabile del procedimento. Dovrà comunque risultare agli atti la data del ricevimento ed il contenuto delle offerte.

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 125, co. 12, dlgs. 163/2006

**ART. 9**  
**PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO**

1. L'individuazione del migliore offerente ed il relativo provvedimento di affidamento dei lavori sono effettuati in applicazione del criterio del prezzo più basso o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per i lavori il cui importo è inferiore a 5.000 Euro, si prescinde dal provvedimento formale di affidamento ed il responsabile del procedimento, una volta riconosciuta la congruità del prezzo richiesto dall'operatore economico potrà procedere all'ordinazione dei lavori secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

**ART. 10**  
**CONTRATTO DI COTTIMO**

1. Per i lavori il cui importo non supera i 5.000 Euro, l'ordinazione a cura del responsabile del procedimento a terzi avviene attraverso lettera commerciale controfirmata dall'operatore economico affidatario in segno di accettazione.

2. Per i lavori il cui importo supera i 5.000 Euro, si procede alla stipulazione di un contratto di cottimo entro i termini previsti dalla legge<sup>8</sup> e previa presentazione di una polizza fidejussoria del 10% dell'importo aggiudicato da parte dell'affidatario dei lavori.

**ART. 11**  
**ESECUZIONE DEI LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA**

1. L'esecuzione dei lavori in casi d'urgenza o di somma urgenza può essere affidata secondo le procedure previste dalla legge<sup>9</sup>.

**ART. 12**  
**INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO.**

1. Per gli affidamenti mediante cottimo, in caso d'inadempimento del cottimista la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione, salvi gli ulteriori diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Unione di Comuni.

**ART. 13**

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 109, co. 1, d.P.R. n. 554/1999.

<sup>9</sup> Art. 146 e 147, d.P.R. n. 554/1999.

## **CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. La contabilità dei lavori in economia avviene secondo la disciplina prevista dalla legge<sup>10</sup>.
2. La conclusione dei lavori eseguiti in economia è attestata dal Certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori.

### **ART. 14 AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA**

1. Nel caso di lavori in economia nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma delle opere pubbliche l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

### **ART. 15 PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento procede come stabilito dalla legge<sup>11</sup>.

2. La maggior spesa non potrà superare il 20% dell'importo al netto del ribasso d'asta.

### **ART. 16 ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con esso.

---

<sup>10</sup> Titolo XI, capo II (art. 176 e s.), d.P.R. n. 554/1999.

<sup>11</sup> Art. 148, d.P.R. n. 554/1999: «1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro».

**ART. 17**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.